Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 4 aprile 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 143.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora della Sughera, nel comune di Tolfa (Roma).

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 8 dicembre 1963, integrato con dichiarazione 8 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora della Sughera, in contrada la Sughera del comune di Tolfa (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 144.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Domenica V. M., in Torre di Ruggiero (Catanzaro).

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Domenica V. M. in Torre di Ruggiero (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 145.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in Piacenza.

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965.

Ripartizione degli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Milano il 28 giugno 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificate con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, previsto dallo art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963 e 4 marzo 1964;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della Lotteria « Monza » svoltasi a Milano il 28 giugno 1964 sono devoluti, per il 90,5576, dell'ammontare complessivo, ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Centro di educazione professionale per assistenti sociali - Roma . . . . 0,2831 %
2. Centro italiano di ricerche e documentazione - Roma . . . . 6,7947 %
3. Istituto delle Figlie di San Giuseppe - Roma . . . . 0,1132 %
4. I.S.E.P.S. - Istituto di Studi sull'Europa e sui Paesi in via di Sviluppo - Roma . . 5,0960 %
5. Centro di politica agraria - Roma . . 6,7947 %
6. Società sportiva « Gaetano Argento » - Rose (Cosenza) . . . . 0,1698 %
7. Circoli culturali per i paesi albanesi in Italia - San Demetrio Corone (Cosenza) . . . 0,1132 %
8. Circolo culturale « Carlo Pisacane » - San Demetrio Corone (Cosenza) . . . . . 0,1698 %
9. Asili infantili - Sondalo (Sondrio) . . 0,1132 %
10. Casa di riposo per vecchi ed inabili indigenti - Sondalo (Sondrio) . . . . 0,1698 %
11. Circolo « Unione Avanti » - Trecate (Novara) . . . . 0,1132 %
12. Scuola aperta - Roma . . . . . . 0,1698 %
13. Conservatorio Sant'Agnese - per le opere assistenziali - L'Aquila . . . . 0,1415 %
14. Chiesa arcipretale dei SS. Nicola e Petronio per l'asilo infantile - frazione Funo del comune di Argelato (Bologna) . . . . 0,1698 %
15. Opere assistenziali della Parrocchia - frazione Glorie del comune di Bagnacavallo (Ravenna) . . . . 0,1415 %
16. Asilo infantile parrocchiale - frazione Traversara del comune di Bagnacavallo (Ravenna) . . . . 0,1415 %
17. Casa di riposo « Camilla Spighi » - frazione San Piero del comune di Bagno di Romagna (Forlì) . . . . 0,1415 %
18. Opere assistenziali della Parrocchia di San Silvestro - località Fontechiusi, frazione San Piero del comune di Bagno di Romagna (Forlì) . . . . 0,1415 %
19. Circolo giovanile Politeia « Ezio Vanoni » - Bisignano (Cosenza) . . . . 0,1415 %
20. Basilica di Santa Maria dei Servi per il Comitato costruzione « Nuovo Organo » - Bologna . . . . 0,5662 %
21. Casa del giovane lavoratore Don Orione - Bologna . . . . 0,1415 %
22. Comitato cittadino per l'assistenza ai carcerati - Bologna . . . . 0,1415 %
23. Ente scuola servizio sociale - E.N.S.I.S.S. - Bologna . . . . 0,8493 %
24. I.N.I.P.A. - Istituto per l'istruzione e l'assistenza ai coltivatori - Bologna . . . . 0,1698 %
25. Accademia Antoniana d'arte drammatica - Bologna . . . . 0,1415 %
26. Opera diocesana « Madonna della Fiducia » - Bologna . . . . 0,5662 %
27. Centro addestramento professionale « San Petronio » - Bologna . . . . 0,1698 %
28. Polisportiva Libertas - Bologna . . . 0,1415 %
29. Procura Missione Indonesiana Padri Passionisti - Bologna . . . . 0,1415 %
30. Provincia Domenicana « Utriusque Lombardiae » - Bologna . . . . 0,2831 %
31. Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore - Bologna . . . . 0,1415 %
32. Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori - Bolzano . . . . 0,1415 %
33. Scuola materna - frazione Settepolesine del comune di Bondeno (Ferrara) . . . 0,1415 %
34. Opere assistenziali della Parrocchia di Santa Cristina - Borgomanero (Novara) . 0,1415 %
35. Collegio S. Maria - Cartoceto (Pesaro) 0,1415 %
36. Opere assistenziali Parrocchia Santa Lucia V.M. - Casalecchio di Reno (Bologna) 0,2831 %
37. Opere assistenziali Parrocchia Santa Margherita in Prugno - Casola Valsenio (Ravenna) . . . . 0,1415 %
38. Asilo infantile parrocchiale San Francesco - Castellazzo Novarese (Novara) . . . 0,1415 %
39. Centro Acquaderni per il circolo ricreativo A.C.L.I. - Castel San Pietro Terme (Bologna) . . . . 0,1415 %
40. Orfanotrofio maschile - Cento (Ferrara) 0,1415 %
41. Convento dei Padri Cappuccini - Cesena (Forlì) . . . . 0,1415 %
42. Parrocchia di San Pietro Apostolo per il Centro sociale « Giovanni XXIII » - Cesena (Forlì) . . . . 0,1415 %
43. Asilo infantile parrocchiale - Frazione Pieve Sestina del comune di Cesena (Forlì) 0,1415 %
44. Parrocchia « Maria Ausiliatrice » per l'asilo infantile - frazione Villalta del comune di Cesenatico (Forlì) . . . . 0,1415 %
45. Chiesa Abbaziale - Pomposa, frazione del comune di Codigoro (Ferrara) per le opere assistenziali . . . . 0,1415 %
46. Basilica Cattedrale - per le opere assistenziali - Comacchio (Ferrara) . . . . . 0,1415 %
47. Chiesa di Sant'Antonio di Padova e del Pio Suffragio - per le opere assistenziali - Comacchio (Ferrara) . . . . 0,1698 %
48. Vescovado della Diocesi per le opere assistenziali - Comacchio (Ferrara) . . . . 0,5662 %
49. Orfanotrofio maschile « Pio XII » - Comacchio (Ferrara) . . . . 0,1415 %
50. Parrocchia di San Giuseppe per l'asilo infantile - Comacchio (Ferrara) . . . . . 0,1415 %
51. E.N.A.I.P. - Centro di addestramento professionale - Condove (Torino) . . . . . 0,1415 %
52. Diocesi per l'Istituto per sordomuti e l'Opera Betlem per chi soffre - Ferrara . . 0,5662 %
53. Opere assistenziali del Monastero Sant'Antonio Abate delle Suore Benedettine - Ferrara . . . . 0,1415 %
54. Confederazione nazionale delle Misericordie D'Italia - Firenze . . . . 0,1415 %

55. Parrocchia di San Giacomo per l'oratorio parrocchiale « San Domenico Savio » - Foligno (Perugia) . . . . 0,1415 %
56. Parrocchia di Santa Maria del Fiore dei Padri Cappuccini - per le opere assistenziali - Forlì . . . . 0,1415 %
57. Asilo infantile parrocchiale San Pietro e Paolo - frazione Roncadello di Forlì . . . 0,1415 %
58. Parrocchia per il « Centro sociale » - frazione Vecchiezzano di Forlì . . . . . . 0,1415 %
59. Parrocchia di Santa Liberata dei Servi di Maria - Francavilla al Mare (Chieti) per le opere assistenziali . . . . 0,1415 %
60. Opere assistenziali della Parrocchia Santa Maria - frazione Buggiana del comune di Galeata (Forlì) . . . . 0,1415 %
61. Parrocchia di Santa Maria del Carmine - per le opere assistenziali - Galliera (Bologna) . . . . 0,1415 %
62. Chiesa arcipretale per l'asilo infantile « Sacro Cuore » - frazione San Venanzio del comune di Galliera (Bologna) . . . . . . 0,1415 %
63. Chiesa arcipretale Sant'Agostino dei Boschi - per le opere assistenziali - Granaglione (Bologna) . . . . 0,1415 %
64. Istituto « Casa Pino » dei Padri Somaschi - Grottaferrata (Roma) . . . . 0,1415 %
65. Asilo « Santa Caterina » Suore Calasanziane - Jesi (Ancona) . . . . 0,1415 %
66. Parrocchia di Sellustra per la sala parrocchiale e il ricreatorio dei bambini - Imola (Bologna) . . . . 0,1415 %
67. Ancelle del S. Cuore di Gesù « Asilo San Rocco » - della Parrocchia di San Pietro - Vidiciatico, località del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) . . . . 0,1415 %
68. Società polisportiva Lizzanese - Lizzano in Belvedere (Bologna) . . . . 0,1415 %
69. Asilo infantile « Don Domenico Saudino » - Lombardore (Torino) . . . . 0,1415 %
70. Istituti riuniti per orfani di guerra e del lavoro - località Villa San Martino del comune di Lugo (Ravenna) . . . . 0,1415 %
71. Scuola materna « Sacro Cuore » della Parrocchia - frazione Altedo del comune di Malalbergo (Bologna) . . . . 0,1415 %
72. Scuola materna « Stella Fulgens » - frazione Siponto del comune di Manfredonia (Foggia) . . . . 0,1698 %
73. Circolo A.C.L.I. - frazione Portonovo del comune di Medicina (Bologna) . . . . 0,1415 %
74. Casa di Riposo - Mercato Saraceno (Forlì) . . . . 0,1415 %
75. Opere assistenziali della Parrocchia SS. Pietro e Paolo - frazione Cella del comune di Mercato Saraceno (Forlì) . . . . 0,1415 %
76. Opere assistenziali della Parrocchia di San Savino - frazione San Savino del comune di Monte Colombo (Forlì) . . . . 0,1415 %
77. Scuola materna « San Giuseppe » della Parrocchia di San Pietro - frazione Trarivi del comune di Montescudo (Forlì) . . . . 0,1415 %
78. Parrocchia per l'asilo « SS. Angeli Custodi » - Monteveglio (Bologna) . . . . . . 0,1415 %
79. Parrocchia di Santa Maria per l'asilo e la casa del Giovane - frazione Bubano del comune di Mordano (Bologna) . . . . . . 0,1415 %
80. Asilo infantile - località Osimo Stazione del comune di Osimo (Ancona) . . . . . 0,1415 %
81. Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo per l'asilo « Colombani Navarra » - Ostellato (Ferrara) . . . . 0,1415 %
82. Collegio Universitario Gregorianum - Padova . . . . 0,1415 %
83. Asilo infantile - Paglieta (Chieti) . . . 0,1415 %
84. Asilo infantile « A. Muller » - Pisano (Novara) . . . . 0,1415 %
85. Ente comunale di assistenza - Ravenna 0,1415 %
86. Federazione universitari cattolici italiani - Rimini (Forlì) . . . . 0,1415 %
87. Associazione cristiana lavoratori italiani - Rimini (Forlì) . . . . 0,5662 %
88. Opere assistenziali della Parrocchia di San Giovanni Battista - località Torre Pedrera del comune di Bagno di Rimini (Forlì) 0,1415 %
89. Opere assistenziali della Parrocchia di Santo Stefano - Rocca Fluvione (Ascoli Piceno) . . . . 0,1415 %
90. Federazione nazionale della stampa italiana - Roma . . . . 0,2831 %
91. Sezione « Apostolato per i villeggianti » - Roma . . . . 0,2831 %
92. Opere assistenziali della Parrocchia di San Pietro Apostolo - frazione Montecodruzzo del comune di Roncofreddo (Forlì) per il Centro assistenza . . . . 0,1415 %
93. Asilo giardino « L. C. Farini » - Russi (Ravenna) . . . . 0,1415 %
94. Opere assistenziali Chiesa Parrocchiale - frazione Maccaretolo di San Pietro in Casale (Bologna) . . . . 0,1415 %
95. Chiesa arcipretale di Sant'Agostino per l'asilo infantile parrocchiale - Sant'Agostino (Ferrara) . . . . 0,1415 %
96. Parrocchia di Santa Maria per il circolo ricreativo - frazione Spinello del comune di Santa Sofia (Forlì) . . . . 0,1415 %
97. Cronicario per vecchi « Barocci » - Sarsina (Forlì) . . . . 0,1415 %
98. Chiesa arcipretale per l'asilo giardino « Guglielmo Marconi » - frazione Pontecchio del comune di Sasso Marconi (Bologna) . . 0,1415 %
99. Asilo parrocchiale - località Balia del comune di Imola (Bologna) . . . . 0,2831 %
100. Asilo infantile « Carlo De-Martini » - frazione Revislate del comune di Veruno (Novara) . . . . 0,1415 %
101. Monastero di clausura delle Benedettine « Santa Chiara » - Verucchio (Forlì) . . 0,1415 %
102. Istituto « Piccoli Amici di Gesù » Vische (Torino) . . . . 0,1415 %
103. Istituto « Casa del Fanciullo Sant'Alfonso » - Arienzo (Caserta) . . . . 0,2831 %
104. Istituto « Maria Immacolata » delle Suore Angeliche di San Paolo - Arienzo (Caserta) . . . . 0,1132 %
105. Orfanotrofio « Beniamini di San Francesco » - Aversa (Caserta) . . . . 0,1698 %
106. Opere sociali della Parrocchia di San Bernardino - Bettola (Piacenza) . . . . . 0,1132 %
107. Opere assistenziali della Parrocchia di San Giuseppe - frazione Marchesa del comune di Boscoreale (Napoli) . . . . 0,1132 %

108. Asilo infantile « Monumento ai caduti - frazione Saletto di Piave del comune di Breda di Piave (Treviso) . . . . 0,2831 %
109. Confederazione italiana oratori e circoli giovanili - Brescia . . . . 0,1698 %
110. Ente assistenziale PP. Passionisti - Calvi Risorta (Caserta) . . . . 0,2831 %
111. Asilo infantile parrocchiale - località Nocella del comune di Campli (Teramo) . . 0,2831 %
112. Asilo infantile San Nicola di Bari - Castellafiume (L'Aquila) . . . . 0,2831 %
113. Istituto « Casa del Bambinello Gesù » - frazione Pontegrande di Catanzaro . . . . 0,1132 %
114. Istituto Salesiano « San Quirico » - Colle Salvetti (Livorno) . . . . 0,2831 %
115. Asilo infantile della Parrocchia della Natività di Maria SS. - Cupello (Chieti) . . . 0,2831 %
116. Orfanotrofio mons. Giuseppe Laura - Dolceacqua (Imperia) . . . . 0,2831 %
117. Collegio aspiranti missionarie - Genova 0,2831 %
118. Croce verde praese - Genova-Prà . . . 0,2831 %
119. Casa dell'operaio - Opera Don Orione Genova-Rivarolo . . . . 0,5662 %
120. Patronato San Vincenzo De Paoli - Genova-Sampiedarena . . . . 0,5662 %
121. Consorzio provinciale dei patronati scolastici - Genova . . . . 0,8493 %
122. Scuola materna « Laura Curletto » - Genova . . . . 0,2831 %
123. Università popolare cattolica « Contardo Ferrini » - Genova . . . . 0,5662 %
124. Centro sociale per le opere assistenziali - frazione Cadimare di La Spezia . . . 0,2831 %
125. Centro assistenza immigrati - Mignanego (Genova) . . . . 0,5662 %
126. Asilo infantile - frazione Paveto del comune di Mignanego (Genova) . . . . 0,2831 %
127. Asilo infantile « Sofia Padelletti » - Montalcino (Siena) . . . . 0,2831 %
128. Orfanotrofio Antoniano femminile - Montepulciano - (Siena) . . . . 0,1698 %
129. Asilo gratuito « Paola Frassinetti » - Napoli . . . . 0,1698 %
130. Istituto arti e mestieri « P. Ludovico Da Casoria » - Napoli . . . . 0,4529 %
131. Orfanotrofio Santa Maria di Portosalvo - Napoli . . . . 0,1698 %
132. Istituto suore Francescane di Cristo Re « Casa Araldine » - Padova . . . . . 0,2831 %
133. Scuola materna « Nazareno Angeli » - frazione Sant'Enea di Perugia . . . . . . 0,1698 %
134. Asilo infantile - Pietrabruna (Imperia) 0,2831 %
135. Comune per l'ospedale civile - Portici (Napoli) . . . . 0,5662 %
136. Istituto orfanotrofio « Can. Migliaccio » - Qualiano (Napoli) . . . . 0,1698 %
137. Istituto « Opera Charitas Christi » - Resina (Napoli) . . . . . 0,1698 %
138. Centro internazionale Pio XII per un mondo migliore - Rocca di Papa (Roma) . . 0,2831 %
139. Centro di rianimazione presso il Policlinico Umberto I - Roma . . . . 0,2831 %
140. Ente assistenza cancerosi poveri - Roma . . . . 0,2831 %
141. Istituto assistenziale « Cristo Re » - Roma . . . . 0,2831 %
142. Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re - Roma . . . . 0,5662 %
143. Istituto « Suore Compassioniste Serve di Maria » - Roma . . . . 0,2831 %
144. Opera pia ospedale oftalmico - Roma 0,2831 %
145. Istituto delle Suore Maria SS. della Purità - Sant'Angnello (Napoli) . . . . . . 0,1698 %
146. Orfanotrofio Antoniano Femminile « Can. A. M. Di Francia » Sant'Eufemia D'Aspromonte (Reggio Calabria) . . . . . . 0,2831 %
147. Istituto « Coniugi di Monaco » - Santa Maria Capua Vetere (Caserta) . . . . . . 0,1698 %
148. Opera di assistenza ai poveri della casa di carità Santa Lucia De Marillac - Sessa Aurunca (Caserta) . . . . 0,1698 %
149. Asilo infantile - frazione Trigoso del comune di Sestri Levante (Genova) . . . . 0,2831 %
150. Asilo infantile Suore Maestre Pie - frazione Riva Trigoso del comune di Sestri Levante (Genova) . . . . 0,2831 %
151. Orfanotrofio « Santa Maria Mazzarello » - Torre Annunziata (Napoli) . . . . . 0,1698 %
152. Asilo infantile - Tovo San Giacomo (Savona) . . . . 0,2831 %
153. Asilo infantile « Regina Margherita » - Uscio (Genova) . . . . 0,2831 %
154. Centro assistenza frontalieri - Ventimiglia (Imperia) . . . . 0,5662 %
155. Istituto « Opera Madonnina dei poveri » - frazione Bonea del comune di Vico Equense (Napoli) . . . . 0,2831 %
156. Asilo infantile - Agnosine (Brescia) . 0,4246 %
157. Asilo infantile « Santa Teresina del Bambino Gesù » - località Camolli del comune di Sacile (Udine) . . . . 0,2831 %
158. Asilo infantile parrocchiale « Vincenzo Ciardi » - Capranica Prenestina (Roma) . 0,2831 %
159. Asilo infantile parrocchiale « Maria Immacolata » - frazione Casacorba del comune di Vedelago (Treviso) . . . . 0,5662 %
160. Asilo « Maria Assunta » Cessalto (Treviso) . . . . 0,2831 %
161. Asilo-doposcuola « Maria Immacolata » della Parrocchia San Lorenzo - frazione Marsure del comune di Aviano (Udine) . . . . 0,2831 %
162. Circolo culturale Turati - Milano . . 0,2831 %
163. Società umanitaria fondazione P. M. Loria - Milano . . . . 2,8311 %
164. Istituto musicale «Opitergium » - Oderzo (Treviso) . . . . 0,2831 %
165. Banda cittadina « Turroni » - Oderzo (Treviso) . . . . 0,2831 %
166. Colonie marine e montane del comune di Oderzo (Treviso) . . . . 0,5662 %
167. Ente comunale di assistenza - Oderzo (Treviso) . . . . 0,4246 %
168. Orfanotrofio Antoniano femminile - Istituto San Benedetto - Oria (Brindisi) . . 0,2831 %
169. Asili infantili di carità - Pisa . . . . 0,2264 %
170. Giardino d'infanzia « F. Aporti » - Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) . . . . . . 0,1415 %
171. Istituto per gli studi di servizio sociale - Roma . . . . 0,2831 %
172. Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo - Roma . . . . 0,2831 %

173. Asilo « Ente Morale San Giuseppe » - frazione Santa Cristina del comune di Quinto di Treviso (Treviso) . . . . . . 0,2831 %

174. Parrocchia di Santa Maria Maddalena per le opere assistenziali - Treviso . . 0,5662 %

175. Ospedale « L. Pacini » - San Marcello Pistoiese (Pistoia) . . 2,8311 %

176. Collegio vescovile « Dante Alighieri » - Vittorio Veneto (Treviso) . . 0,2831 %

177. Parrocchia Sant'Alberto per l'asilo infantile - frazione Sant'Alberto del comune di Zero Branco (Treviso) . . . 0,2831 %

178. Asilo infantile « Patria e lavoro » - Avellino . . . . 0,2831 %

179. Scuola materna parrocchiale - località Villa Prati del comune di Bagnacavallo (Ravenna) . . . 0,2831 %

180. Ente comunale di assistenza - Belforte del Chienti (Macerata) . . . . . . 0,2831 %

181. Asilo infantile comunale - Borno (Brescia) . . . . 0,5662 %

182. Opere diocesane di assistenza della Diocesi - Benevento . . 0,0849 %

183. Centro studi economici e sociali per la provincia di Bergamo . . . . 0,0566 %

184. C.I.F. - Centro italiano femminile - Benevento . . . . 0,1698 %

185. Convento francescano Santa Maria delle Grazie - Benevento . . . 0,2831 %

186. Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Particolare - Benevento . . . 0,1415 %

187. Asilo infantile località Borgo Santa Caterina di Bergamo . 0,0566 %

188. Opera diocesana di assistenza - Cantù (Como) . . . 0,5662 %

189. Ente comunale di assistenza per la scuola materna - Capiago Intimiano (Como) 0,5662 %

190. Asilo infantile « F. Reattelli » - Castiglion del Lago (Perugia) 0,0566 %

191. Circolo di cultura « J. Kennedy » Castrovillari (Cosenza) . 0,5662 %

192. Asilo infantile « Santa Maria Goretti » - Catanzaro . . . 0,2831 %

193. Opere assistenziali della Parrocchia San Nicola a Dupino Cava dei Tirreni (Salerno) . 0.0566 %

194. Ente comunale di assistenza Cerreto D'Esi (Ancona) . . . 0,2831 %

195. Ricovero di mendicità - Chiavenna (Sondrio) . . . . . 1,6986 %

196. Opere assistenziali Parrocchia dei Cappuccini Vecchi - Città di Castello (Perugia) 0,2831 %

197. Opere assistenziali parrocchia San Michele Arcangelo località Marchigliano di Città di Castello (Perugia) . 0,2831 %

198. Abbazia Santa Maria Assunta per le opere assistenziali - frazione Collepepe del comune di Collazzone (Perugia) . . . 0,0849 %

199. Asilo infantile della Parrocchia San Giorgio - Desio (Milano) . . . . . 0,5662 %

200. Casa di riposo-ricovero Ospizio vecchi - Edolo (Brescia) . . . . 0,5662 %

201. Centro educativo assistenziale parrocchiale Paolo VI - Farindola (Pescara) . 0,5662 %

202. Centro italiano di solidarietà sociale - Fermo (Ascoli Piceno) 0,5662 %

203. Collegio scuola media legalmente riconosciuta « A. Casati » - frazione Peregallo del comune di Lesmo (Milano) . . . . . . 0,5662 %

204. Orfanotrofi riuniti (Pellegrino, San Carlo e SS. Annunziata) - Lucera (Foggia) . 0,0566 %

205. Ospedale civile « San Giuseppe Fornaroli » - Magenta (Milano) . . . . 0,5662 %

206. Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano (Opera « G. E. Modigliani ») - Roma . . . . 1,1324 %

207. Chiesa cattedrale Santa Maria degli Angeli - Bertinoro (Forlì) . . . . . . 0,1415 %

208. Parrocchia San Giuseppe Cottolengo - per le opere assistenziali - Bologna . . . . 0,1415 %

209. Istituto femminile di cultura « G. Lipparini » - Bologna . . . . 0,1698 %

210. Istituto delle povere cieche delle Figlie di carità - Bologna . . . . 0,1698 %

211. Scuola grafica artigiana - Castel Bolognese (Ravenna) . . . . 0,1415 %

212. Parrocchia della Natività - frazione Diegaro del comune di Cesena (Forlì) . . 0,1415 %

213. Suore francescane per l'asilo infantile - Cesenatico (Forlì) . . . . 0,1415 %

214. Chiesa arcipretale per l'Asilo infantile nido scuola materna - frazione Lavezzola del comune di Conselice (Ravenna) . . . . . 0,1415 %

215. Casa del giovane - Faenza (Ravenna) 0,2831 %

216. A.C.L.I. - Centro addestramento professionale - Forlì . . . . 0,1415 %

217. Parrocchia di Croce in Campo - Imola (Bologna) . . . . 0,1415 %

218. Opere assistenziali della Parrocchia di Sulo - frazione Filetto di Ravenna . . . . 0,1415 %

219. Chiesa arcipretale Santa Maria Assunta - frazione Calbola del comune di Rocca San Casciano (Forlì) . . . . 0,1415 %

220. Pio sodalizio riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo - Roma . . 0,1415 %

221. Opere assistenziali della parrocchia di San Benedetto - frazione Berleta del comune di Santa Sofia (Forlì) . . . . 0,1698 %

222. Opere assistenziali della Chiesa arcipretale del Sacro Cuore di Gesù - Vergato (Bologna) . . . . 0,1415 %

223. Asilo infantile scuola materna « Santa Anna » - frazione Riola del comune di Vergato (Bologna) . . . . 0,1415 %

224. Ospizio San Giuseppe - Bordighera (Imperia) . . . . 0,2831 %

225. Orfanotrofio maschile « Sant'Antonio » - Caserta . . . . 0,2831 %

226. Scuola convitto « Casa della Madonna » pro infanzia abbandonata - frazione Sant'Agata sui due Golfi del comune di Massalubrense (Napoli) . . . . 0,1698 %

227. Commissariato regionale campano sport equestri - Napoli . . . . 1,1324 %

228. Orfanotrofio Sant'Antonio La Palma - Napoli . . . . 0,4529 %

229. Ospizio marino « P. Lodovico da Casoria » - Napoli . . . . 0,2831 %

230. Scuola materna Suore Francescane di Cristo Re - Napoli . . . . 0,1698 %

231. Asilo infantile « Giovanni Fresia » - frazione Acquetico del comune di Pieve di Teco (Imperia) . . . . 0,2831 %

232. Piccole Suore dell'Assunzione - Roma 0,5662 %
233. Orfanotrofio San Secondo - Ventimiglia (Imperia) . . . . 0,2831 %
234. Piccola casa dei poveri « R. e V. Ambrosio » - Caccuri (Catanzaro) . . . . . . 0,1415 %
235. Associazione nazionale combattenti e reduci - Civitella di Romagna (Forlì) . . . 0,1415 %
236. Circolo ricreativo assistenziale e culturale « La Saletta » - Firenze . . . . . . 0,2831 %
237. Circolo ricreativo assistenziale e culturale « G. Pescetti » - Firenze . . . . . . 0,2264 %
238. Centro di incontri e collaborazione - Firenze . . . . 1,6986 %
239. Cooperativa iniziative sociali - (C.I.S.) Firenze . . . . 0,5662 %
240. Spedali riuniti - Pistoia . . . . . . 1,6986 %
241. Associazione nazionale per l'assistenza agli spastici - Pistoia . . . . 0,1698 %
242. Scuola materna « San Giorgio » - Quinto di Treviso (Treviso) . . . . 0,5662 %
243. Chiesa parrocchiale per le opere assistenziali - Albiate (Milano) . . . . 0,5662 %
244. Asilo infantile - Cocquio Trevisago (Varese) . . . . 0,5662 %
245. Ricovero Madonna del lavoro - frazione Nuova Olonio del comune di Dubino (Sondrio) . . . . 0,5662 %
246. Centro italiano di solidarietà sociale - Macerata . . . . 0,5662 %
247. Opera Santa Maria delle Grazie - Manfredonia (Foggia) . . . . 0,2831 %

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 9,4424 %.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — TREMELLONI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1966
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 38

(2664)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1965.
Modifica alla tabella « Esport ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1962, supplemento ordinario n. 246, e successive modificazioni, concernente la tabella Esport;

Considerata l'opportunità di sottoporre in via temporanea ad autorizzazione ministeriale l'esportazione verso la Rhodesia dei prodotti petroliferi di cui alle vv.dd. 27.09 e 27.10;

Decreta:

Articolo unico.

L'esportazione delle merci sottoelencate verso la Rhodesia è sottoposto in via temporanea ad autorizzazione ministeriale:

v.d. 27.09 - oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi;

v.d. 27.10 - oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 dicembre 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

(3057)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.
Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237 e le successive modificazioni, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1962, con il quale è stato provveduto alla nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Miraglia Domenico, rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste in seno al predetto Collegio, è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Ravvisata l'opportunità di affidare l'incarico in parola al dott. Vitale Ferdinando;

Decreta:

Il dott. Vitale Ferdinando è nominato rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi, in sostituzione del dott. Domenico Miraglia, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3001)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi per il triennio 1966-1968.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237 e le successive modificazioni, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi ai sensi del predetto statuto;

Viste le designazioni dei Ministeri interessati;

Viste le designazioni delle Organizzazioni di categoria interessate;

Decreta:

Sono chiamati a par parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi, per il triennio 1966-1968:

Vitale dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cimmino dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Leonardi dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gualazzi dott. Arnaldo, in rappresentanza dei risicoltori;

Erali rag. Giuseppe, in rappresentanza delle categorie degli industriali e dei commercianti di riso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3002)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1966.

Condizioni relative alla incorporazione del Monte di credito su pegno di Salerno di 2ª categoria, con sede in Salerno, nella Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Viste le delibere del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, in data 28 giugno 1963 e del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, in data 30 gennaio 1965;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1965, n. 1659, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, nella citata Cassa di risparmio salernitana;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, nella Cassa di risparmio salernitana, con sede pure in Salerno, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1965, n. 1659, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio salernitana di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Salerno nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del menzionato Monte e di ogni obbligazione, nessuna esclusa o eccettuata;

b) incameramento da parte della Cassa dell'eventuale patrimonio netto del Monte;

c) obbligo per la Cassa di continuare a disimpegnare il servizio del credito pignoratizio espletato dal Monte;

d) liquidazione a carico del Monte dei diritti spettanti, al momento dell'incorporazione, al personale in servizio presso il Monte;

e) obbligo da parte della Cassa di ottemperare al disposto dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, destinando a favore delle opere di assistenza del comune di Salerno una quota degli utili netti annuali disponibili per beneficenza, in misura proporzionale all'eventuale patrimonio netto incamerato;

f) impegno da parte della Cassa di devolvere, in caso di scioglimento o di liquidazione della stessa, lo eventuale patrimonio netto del Monte ad opere di pubblica utilità e di assistenza dei Comuni già serviti dal Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(3100)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza presso la Banca Popolare di Terracina, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Terracina (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1965 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Terracina, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Terracina (Latina);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 24 marzo 1965 con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Banca;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della ridetta Banca, dato che sussistono tuttora i motivi che determinarono la sottoposizione dell'azienda a tale procedura;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Banca Popolare di Terracina, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Terracina (Latina), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sino al 24 settembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(3101)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1966.

Camere di commercio, industria ed agricoltura designate a proporre i componenti del Collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato modificato l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato;

Visto il proprio decreto 20 marzo 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1963, n. 82;

Decreta:

Articolo unico.

Le seguenti Camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica sono designate, per il triennio 1° gennaio 1967-31 dicembre 1969, a proporre, due per ciascuna, i nominativi di persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, tra le quali, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, verranno scelti nove delegati effettivi e tre supplenti che saranno chiamati a far parte del Collegio consultivo dei periti doganali.

Bari - Bologna - Cagliari - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino - Trieste - Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1966

Il Ministro: TOLLOY

(3082)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 marzo 1966.

Divieto di importazione dal Regno di Libia dei ruminanti, dei suidi e dei relativi prodotti ed avanzi ai fini della profilassi della peste bovina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il disposto dell'art. 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1962, n. 209, relativa al divieto di importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina;

Constatata l'insorgenza della peste bovina nel territorio del Regno di Libia;

Ritenuto necessario adottare urgenti misure atte a proteggere il territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

Sono vietati l'importazione ed il transito nel territorio della Repubblica:

1) dei ruminanti di qualsiasi specie e dei suidi;

2) delle rispettive carni, ad eccezione di quelle preparate in scatola sterilizzate col calore, dei brodi e degli estratti ed affini;

3) dei grassi animali eccettuati quelli fusi;

4) dei prodotti ed avanzi animali che non siano allo stato di secchezza e nelle condizioni stabilite nell'art. 56 del regolamento di polizia veterinaria;

5) del fieno e della paglia;

provenienti dal Regno di Libia, salvo le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(3096)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 marzo 1966.

Revoca del divieto di importazione dalla Svizzera dei ruminanti, dei suini vivi e delle relative carni nonchè di transito attraverso lo stesso Paese dei ruminanti e dei suini vivi diretti in Italia da qualsiasi provenienza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Convenzione veterinaria fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica, con annesso scambio di note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956 ed approvata con legge 26 novembre 1957, n. 1285;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 novembre 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1965, n. 306, con la quale furono vietati ai fini della profilassi dell'afta epizootica l'importazione dalla Svizzera dei ruminanti, dei suini e delle relative carni fresche, refrigerate e congelate, nonchè il transito attraverso lo stesso Paese di ruminanti e di suini vivi diretti in Italia da qualsiasi provenienza;

Considerato l'attuale favorevole stato sanitario della Confederazione Elvetica nei riguardi dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 30 novembre 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1965, numero 306, è abrogata.

Art. 2.

Per l'importazione dei ruminanti, dei suini e dei relativi prodotti da territori colpiti o minacciati dall'infezione aftosa restano in vigore le limitazioni stabilite nell'art. 13 della Convenzione veterinaria fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica, approvata con legge 26 novembre 1957, n. 1285.

Art. 3.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(3098)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 marzo 1966.

Revoca del divieto di importazione dal Belgio dei ruminanti, dei suini vivi e delle relative carni ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Viste le direttive del Consiglio C.E.E. del 26 giugno 1964, n. 64/432 e n. 64/433, relative rispettivamente a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 febbraio 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1966, n. 57, con la quale venne vietata, ai fini della profilassi della afta epizootica, la importazione dal Belgio dei ruminanti, dei suini vivi e delle relative carni fresche;

Considerato che il territorio del predetto Paese è indenne da infezione aftosa;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 26 febbraio 1966, pubblicata nella *Gazzetta Uffiviale* del 5 marzo 1966, n. 57, è abrogata.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1966

(3097) *Il Ministro*: MARIOTTI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 23 marzo 1966.

Proroga della gestione straordinaria della provincia di Forlì.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1966. è stato sciolto il Consiglio provinciale di Forlì e nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell'Ente provincia nelle persone del vice prefetto dott. Luigi Masci, presidente, vice prefetto dott. Ignazio Marotta e ispettore generale di ragioneria dott. Tommaso Petrillo.

Alla scadenza del periodo di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione è però tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria. Infatti, la predetta Commissione ha solo recentemente potuto deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio 1965 e deve provvedere alla compilazione di quello relativo al corrente esercizio 1966; ha altresì in corso, per un sensibile importo, le procedure per il compimento di opere pubbliche (strade, istituti scolastici, ecc.) già deliberate o in via di approvazione, nonchè la realizzazione o il completamento di importanti istituti di assistenza sanitaria o sociale, quali — oltre il Centro per gli spastici, da poco entrato in funzione — il Centro d'igiene mentale, l'Istituto medico-psico-pedagogico per minorati psichici, l'Ospedale psichiatrico provinciale, la colonia G. Pedriali per l'infanzia bisognosa, l'ampliamento dell'Istituto provinciale per l'infanzia, ecc. per cui la cessazione della gestione straordinaria sarebbe di grave pregiudizio all'Ente stesso.

Si aggiunge che le elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni locali, tra cui quella provinciale di Forlì, sono state già fissate per i giorni 12 e 13 giugno p. v.

Per tali motivi si rende necessaria ed opportuna la proroga di tre mesi della gestione straordinaria dell'Ente ed allo scopo si provvede con decreto prefettizio n. 1363/Gab., di pari data, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e dell'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 23 marzo 1966

Il prefetto: SCHIAVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 11, del 15 gennaio 1966, con il quale è stato sciolto il Consiglio provinciale di Forlì e nominata,

per la provvisoria amministrazione dell'Ente, una Commissione straordinaria costituita dal vice prefetto dott. Luigi Masci, presidente, dal dott. Ignazio Marotta, vice prefetto, e dal dott. Tommaso Petrillo, ispettore generale di ragioneria;

Considerato che la predetta Commissione si è insediata nell'ufficio il 14 gennaio 1966, sicchè con la data del 13 aprile 1966 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria della provincia di Forlì, affidata alla Commissione come sopra composta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 14 aprile 1966.

Forlì, addì 23 marzo 1966

Il prefetto: SCHIAVO

(3000)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI (E.N.A.L.)

Istituzione dell'Ufficio circondariale E.N.A.L. di Pordenone

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, istitutivo dell'Opera nazionale dopolavoro, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1936, e del regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 516;

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale dopolavoro, con le modificazioni intervenute per effetto della legge 20 marzo 1940, n. 584, del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 e del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 136;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624, che ha modificato la denominazione dell'Opera nazionale dopolavoro in quella di Ente nazionale assistenza lavoratori;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1961.

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, istitutiva della Regione Friuli-Venezia Giulia ed il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 1964, n. 735, con il quale viene costituito il circondario di Pordenone;

Letti gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce le norme concernenti l'istituzione degli Uffici e degli Organi circondariali delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti parastatali;

Constatato che l'E.N.A.L. è compreso fra gli Enti cui incombe l'obbligo di cui sopra in base alla tabella *b*) allegata al suindicato decreto;

Vista la precedente delibera del 22 giugno 1965, n. 432, con la quale veniva istituito un Ufficio circondariale dell'E.N.A.L. alle dipendenze dell'Ufficio provinciale E.N.A.L. di Udine;

Ritenuta la necessità di adeguare le disposizioni della predetta delibera alle norme di legge;

Delibera:

La delibera del 22 giugno 1965, n. 432, è modificata come segue:

a) è istituito l'Ufficio circondariale E.N.A.L. di Pordenone;

b) l'Ufficio circondariale E.N.A.L. di Pordenone ha autonomia organizzativa ed amministrativa;

c) l'Ufficio circondariale è retto da un direttore provinciale e viene assegnato alla 3ª categoria ai sensi della delibera del 6 giugno 1961, n. 342.

Roma, addì 3 febbraio 1966

Il presidente: on. avv. Giorgio MASTINO DEL RIO

(3081)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1127 del 2 aprile 1966. Prezzo indicativo nazionale del latte; prezzi di intervento del burro fresco nazionale di 1ª qualità; prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari. (Campagna lattiera 4 aprile 1966-31 marzo 1967).

Con circolare n. 1127 del 2 aprile 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In applicazione del Regolamento C.E.E. n. 13/64 del 5 febbraio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 34 del 27 febbraio 1964, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; nonchè in applicazione dei Regolamenti n. 62/64 C.E.E. del 3 giugno 1964 e n. 111/64 C.E.E. del 30 luglio 1964, adottati dalla Comunità Economica Europea e pubblicati rispettivamente nelle « Gazzette Ufficiali delle Comunità Economiche Europee » n. 92 del 10 giugno 1964 e n. 130 del 12 agosto 1964 e successivi, nonchè in applicazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri della C.E.E. adottate nelle sedute del 7, 8, 28 e 29 marzo 1966;

Viste le note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 4291 e n. 4377, rispettivamente in data 15 marzo e 1° aprile 1966;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1107 del 23 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1965 e n. 1111 del 27 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 3 maggio 1965;

Delibera:

A) Il prezzo indicativo del latte, il prezzo di intervento del burro fresco nazionale di prima qualità, i prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari, fissati, per la campagna lattiera 1965-1966 con provvedimento C.I.P. n. 1107 del 23 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1965, sono prorogati a tutto il 3 aprile 1966.

B) I. — PREZZO INDICATIVO DEL LATTE PER LA CAMPAGNA LATTIERA 1966-67.

Il prezzo indicativo nazionale del latte, di cui all'art. 18, del Regolamento C.E.E. n. 13/64 del 5 febbraio 1964, con contenuto del 3,7 % di materia grassa, reso partenza azienda agricola, valevole per il periodo dal 4 aprile 1966 al 31 marzo 1967, viene fissato in L. 64,35 al chilo.

II. — PREZZO D'INTERVENTO PER IL BURRO FRESCO NAZIONALE DI PRIMA QUALITÀ DELLA CAMPAGNA LATTIERA 1966-67.

Per il periodo dal 4 aprile 1966 al 31 marzo 1967 il prezzo di intervento per il burro fresco nazionale di 1ª qualità (burro fino di centrifuga fabbricato con crema fresca nazionale pastorizzata), di età massima di 3 settimane, contenente in peso almeno l'82 % di materia grassa, non più del 16 % di acqua e del 2 % di « sostanze secche magre di provenienza lattica », viene stabilito in L. 987 al chilo.

III. — PREZZI DI ENTRATA PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA CAMPAGNA LATTIERA 1966-67.

I prezzi di entrata dei prodotti lattiero-caseari, valevoli per il periodo dal 4 aprile 1966 al 31 marzo 1967, vengono fissati nella misura a fianco indicata per ciascun prodotto pilota.

1) *Siero di latte in polvere, Spray*, di 1ª qualità, 1,5 % di materia grassa sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, età tre mesi, incluso il sacco da 25-50 kg. (voce doganale 04.02 *A* I) L. 15.625 al q.le

2) *Latte intero in polvere*, senza aggiunta di zucchero Spray, di 1ª qualità, 24 % di materia grassa sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, fresco, in sacchi da 25-50 kg. (voci doganali 04.02 *A* II-*a*); 04.02 *A* II-*b*) da 2 a 8; 04.02 *A* III-*a*); 04.02 *B* I; 04.02 *B* II-*a*) » 62.000 »

3) *Latte scremato in polvere*, senza aggiunta di zucchero, Spray, di 1ª qualità, massimo 1,5 % di materia grassa sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, età 2-4 settimane, in sacchi da 25-50 kg. compresi (voci doganali 04.02 A II-*b*) 1; 04.02 *A* III-*b*); 04.02 *B* II-*b*) » 33.500 »

3-*bis*) *Latte scremato in polvere*, definito come sopra, destinato esclusivamente alla alimentazione del bestiame (voce doganale 04.02 *A* III-*b* 1) » 20.313 »

4) *Latte concentrato*, senza aggiunta di zucchero (latte evaporato), di 1ª qualità, con l'8 % minimo di materia grassa sul peso e il 20 % minimo di sostanza secca, in casse da 96 scatole del peso di 170 gr. ciascuna (voce doganale 04.02 *A* III-*c*) » 39.063 »

5) *Latte concentrato zuccherato*, 9 % di materia grassa sul peso, 31 % minimo di sostanza secca ed un tenore in zucchero aggiunto del 40 %, in casse da 48 scatole da 385 gr. ciascuna (voce doganale 04.02 *B* II-*c*) » 53.438 »

6) Formaggio: *Gorgonzola maturo* di 1ª qualità, 48 % minimo di materia grassa su secco e 50 % minimo di sostanza secca, età 2-4 mesi, imballaggi normalmente utilizzati dal commercio (voce doganale 04.04 *D*) » 77.436 »

7) Formaggio: *Parmigiano reggiano*, in forma intera, senza imballaggio, 32 % di materia grassa su secco e 63-65 % di sostanza secca (voce doganale 04.04 *E* I) prezzo per la Comunità » 92.163 »

8) Formaggio: *Emmenthal*, di 1ª qualità, 45 % minimo di materia grassa su secco e 62 % minimo di sostanza secca, in forme intere (voce doganale 04.04 *E* II) » 68,750 »

9) Formaggio: *Provolone* di 1ª qualità, 45 % minimo di materia grassa su secco, 57-58 % minimo di sostanza secca, 3 mesi di età, senza imballaggio (voci doganali 04.04 *E* IV; 04.04 *F*) » 72.500 »

10) Formaggio: *Italico*, di 1ª qualità, 48-50 % di materia grassa su secco, 49 % minimo di sostanza secca, età quattro settimane, imballaggi normalmente utilizzati dal commercio (voce doganale 04.04 *E* VI) » 70.938 »

11) Formaggio: *Taleggio*, di 1ª qualità, 48 % minimo di materia grassa su secco, 54 % minimo di sostanza secca, età quattro-sei settimane, imballaggi normalmente utilizzati dal commercio (voce doganale 04.04 *E* VII) prezzo per la Comunità » 74.355 »

12) Formaggio: *Mascarpone*, di 1ª qualità, 70 % minimo di materia grassa su secco, 48 % minimo di sostanza secca, fresco, in casse da 50 porzioni di 100 grammi ciascuna (voce doganale 04.04 *E* VIII): il prezzo d'entrata non viene fissato perchè nei confronti dei Paesi terzi si applicano i prelievi validi per il gruppo n. 11 (Taleggio).

Negli scambi intracomunitari è prevista l'applicazione di un prelievo soltanto nel caso che esistano sovvenzioni da parte dei Paesi esportatori, che comportino l'abbassamento del prezzo d'offerta ad un livello inferiore del 5 % al prezzo d'entrata previsto per il gruppo n. 11.

13) *Lattosio raffinato*, con un tenore minimo in peso di 98 % di zucchero lattico, in casse da 50 kg. incluse (voce doganale 17.02 *A*) L. 29.688 al q.le

14) *Burro di 1ª qualità*, contenente in peso almeno l'82 % di materia grassa, non più del 16 % di acqua e del 2 % di « sostanze secche magre di provenienza lattica » e che risponda alle disposizioni vigenti nel Paese d'origine per quanto riguarda il burro nazionale di 1ª qualità (voci doganali 04.03 *B* I; 04.03 *B* II) » 105.000 »

I prezzi sopra riportati valgono anche per i prodotti facenti parte del gruppo cui appartiene il prodotto pilota, salvo che, in conformità dell'art. 2, paragrafo 2 del Regolamento n. 13/64 del 5 febbraio 1964, siano previsti prelievi derivati per i prodotti assimilati, appartenenti allo stesso gruppo.

15) Formaggio: *Cheddar*, in forme intere, età 2-3 settimane, 50 % di materia grassa su secco e 57 % minimo di sostanza secca (voce doganale 04.04 *E* III) L. 47.663 al q.le

16) Formaggio: *Tilsit* (Havarti) in forma intera, età 6 settimane, 45 % di materia grassa su secco, senza imballaggio (voce doganale 04.04 *E* V) » 72.500 »

Roma, addì 2 aprile 1966

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(3122)

Provvedimento n. 1128 del 2 aprile 1966. Prezzi di orientamento del bestiame bovino per la campagna di commercializzazione 1966-67.

Con circolare n. 1128 del 2 aprile 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In applicazione del Regolamento n. 14/64 C.E.E. del 5 febbraio 1964, adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 34 del 27 febbraio 1964 concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nonchè in applicazione della decisione adottata il 7-8 marzo 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea che ha fissato i prezzi di orientamento del bestiame bovino per la campagna di commercializzazione 1966-67;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3674 in data 21 marzo 1966;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1108 del 23 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 2 aprile 1965;

Delibera:

Prezzi di orientamento del bestiame bovino per la campagna di commercializzazione 1966-67 (a partire dal 4 aprile).

I prezzi di orientamento delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1966-67 vengono fissati come segue:

Vitelli . . . . . L. 516 — al kg. (a peso vivo)
Bovini adulti . . . . . » 401,50 » »

Roma, addì 2 aprile 1966

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(3123)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° gennaio 1966-31 gennaio 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica validi dal 1° gennaio 1966 al 2 gennaio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.388	zero	2.099	zero	2.608
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.108	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	467
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	15.533	zero	14.665	zero	11.550
11.01-B	Farina di frumento segalato	15.533	zero	14.665	zero	11.550
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	9.308	zero	9.782	zero	7.084
	— di grano duro	41.085	22.410	31.914	16.710	35.284

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 3 gennaio 1966 al 9 gennaio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.113	zero	2.099	zero	2.124
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.108	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	467
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	15.533	zero	14.665	zero	11.550
11.01-B	Farina di frumento segalato	15.533	zero	14.665	zero	11.550
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	9.308	zero	9.782	zero	7.084
	— di grano duro	40.385	21.623	31.914	16.710	35.764

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 10 gennaio 1966 al 16 gennaio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.113	zero	2.099	zero	2.124
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.398	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	15.533	zero	14.665	zero	10.617
11.01-B	Farina di frumento segalato	15.533	zero	14.665	zero	10.617
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	9.308	zero	9.782	zero	6.152
	— di grano duro	40.385	21.623	31.914	16.710	35.764

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 17 gennaio 1966 al 23 gennaio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.113	zero	2.099	zero	2.124
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.398	zero	zero
10.02	Segala	601	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	16.320	zero	15.455	zero	10.617
11.01-B	Farina di frumento segalato	16.320	zero	15.455	zero	10.617
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.020	zero	10.572	zero	6.152
	— di grano duro	40.385	21.623	31.914	16.710	35.764

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 24 gennaio 1966 al 30 gennaio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.563	zero	2.608	zero	2.124
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.827	zero	zero
10.02	Segala	601	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	14.870	zero	15.455	zero	10.617
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.870	zero	15.455	zero	10.617
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.570	zero	10.572	zero	6.152
	— di grano duro	41.048	22.123	31.914	16.710	36.420

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi il 31 gennaio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.563	zero	2.102	zero	1.546
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.827	zero	zero
10.02	Segala	601	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	14.370	zero	15.455	zero	10.617
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.370	zero	15.455	zero	10.617
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.008	zero	10.572	zero	6.152
	— di grano duro	40.348	20.973	31.914	15.469	35.488

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° gennaio 1966-31 gennaio 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D. D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 1/3-1-1966		Giorno 4-1-1966		Giorno 5-1-1966		Giorno 6-1-1966		Giorno 7-1-1966		Giorni 8/10-1-1966		Giorno 11-1-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032
ex 10.01	Grano duro	48.063	47.376	48.063	47.376	48.063	47.376	49.081	48.394	49.644	48.957	49.644	48.957	49.644	48.957
10.02	Segala	18.669	17.982	18.669	17.982	18.669	17.982	17.856	17.169	17.294	16.607	17.294	16.607	16.013	15.326
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	375	zero	375	zero	375	zero	375	zero	375	zero	375	zero	375	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.806	1.119	1.806	1.119	1.806	1.119	1.806	1.119	1.806	1.119	1.806	1.119	1.806	1.119
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026
ex 11.01-C	Farina di segala	34.494	28.244	34.494	28.244	33.925	27.675	33.356	27.106	32.569	26.319	31.956	25.706	30.775	24.525
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445
	— di grano duro	81.116	74.866	81.116	74.866	81.116	74.866	82.041	75.791	82.916	76.666	82.916	76.666	82.916	76.666

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 12-1-1966		Giorno 13-1-1966		Giorno 14-1-1966		Giorni 15/17-1-1966		Giorno 18-1-1966		Giorno 19-1-1966		Giorno 20-1-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032
ex 10.01	Grano duro	49.644	48.957	49.644	48.957	49.644	48.957	49.644	48.957	49.644	48.957	49.644	48.957	49.644	48.957
01.02	Segala	16.013	15.326	16.013	15.326	16.013	15.326	15.200	14.513	15.200	14.513	15.919	15.232	15.919	15.232
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10 07-B	Miglio	375	zero	375	zero	375	zero	375	zero	375	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.806	1.119	1.806	1.119	1.806	1.119	1.806	1.119	1.244	557	1.244	557	1.244	557
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026
ex 11.01-C	Farina di segala	30.775	24.525	30.775	24.525	30.775	24.525	29.638	23.388	29.113	22.863	30.644	24.394	30.031	23.781
ex 11.02-A-I	Semole e semolini														
	— di grano tenero	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445
	— di grano duro	82.916	76.666	82.916	76.666	82.916	76.666	82.916	76.666	82.916	76.666	82.916	76.666	82.916	76.666

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 21-1-1966		Giorni 22/24-1-1966		Giorno 25-1-1966		Giorno 26-1-1966		Giorno 27-1-1966		Giorno 28-1-1966		Giorni 29/31-1-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032
ex 10.01	Grano duro	49.175	48.488	49.175	48.488	49.175	48.488	49.175	48.488	49.175	48.488	49.175	48.488	47.769	47.082
10.02	Segala	15.919	15.232	15.919	15.232	15.919	15.232	15.919	15.232	15.919	15.232	15.919	15.232	16.513	15.826
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.244	557	1.244	557	1.244	557	1.244	557	1.244	557	1.244	557	1.244	557
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026	56.276	50.026
ex 11.01-C	Farina di segala	30.031	23.781	30.031	23.781	30.031	23.781	30.031	23.781	30.775	24.525	30.775	24.525	31.475	25.225
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445	53.695	47.445
	— di grano duro	82.191	75.941	82.191	75.941	82.191	75.941	82.191	75.941	82.191	75.941	82.191	75.941	80.010	73.760

(1754)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ragioniere conseguito presso gli istituti tecnici (sezione commerciale) o diploma di maturità classica o scientifica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o qualifica corrispondente ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forza armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente con si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti artt. 3, punto 5) e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per cause di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra; che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q)* che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

f) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

F) Certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pub-

blica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2° del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto amministrativo;

3) princìpi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti:

princìpi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica;

nozioni di legislazione mineraria;

lingua estera: francese o inglese o tedesca a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere giuridico-economico.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o qualifica corrispondente.

Alla Commissione devono essere aggregati i membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal Cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a vice segretario, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso uno dei seguenti distretti minerari: Carrara, Bergamo, Bologna, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Torino e Trieste, o presso le sezioni dell'Ufficio nazionale degli idrocarburi di Bologna o di Napoli.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1966
Registro n. 1, foglio n. 143

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (provincia di . . . .)
il (1) . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . .
in prova nella carriera . . . . . . del ruolo . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) . .;

f) di aver (oppure non) prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè (5) . .;

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . .;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . in servizio a . . . . . . presso . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . dall'ente . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1802)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1964, registro n. 83, foglio n. 40, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato di lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Concilio dott. Mario, provveditore agli studi, presidente;
Sanminiatelli Tizzi Zabarella dott. Orazio, vice provveditore agli studi;
Provenzale dott. Carlo, vice provveditore agli studi;
Lamaro rag. Mario, direttore di ragioneria di 1ª classe;
Masoni rag. Arturo, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Rubino Enza, consigliere di 1ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Registro n. 18, foglio n. 18

(2842)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 3 del 15 febbraio 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 341 DC. 31 del direttore compartimentale di Roma, in data 23 dicembre 1965, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i ventidue posti riservati al Compartimento di Roma nel pubblico concorso a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione.

(2509)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1541, avranno luogo presso l'Istituto superiore P.T., viale Trastevere n. 189, Roma, nei giorni 2, 3 e 4 maggio 1966 alle ore 9.

(2893)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami a venti posti di consigliere amministrativo indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere amministrativo, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 10 agosto 1965, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno, 4, i giorni 13 e 14 maggio 1966, con inizio alle ore 8.

I candidati muniti dei prescritti documenti di identificazione dovranno presentarsi il giorno 12 maggio 1966 dalle ore 10 alle ore 12 al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, per ritirare i documenti necessari per avere accesso nei giorni delle prove alle aule d'esame.

(3090)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Le prove scritte del concorso per esami a centottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1965, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21, 22 e 23 aprile 1966, alle ore otto.

(3092)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7088 del 26 agosto 1965, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che il dott. D'Aloe Raffaele vincitore della seconda condotta medica di Platania ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 6838 del 26 agosto 1965;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. D'Aloe Raffaele, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato inoltre che il dott. Caserta Rocco che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della 2ª condotta medica di Platania indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 7088 del 26 agosto 1965, il dott. Caserta Rocco è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Platania in sostituzione del dott. D'Aloe Raffaele rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Platania.

Catanzaro, addì 11 marzo 1966

(2586) *Il medico provinciale*: GIUTTARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pomezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5762, in data 29 maggio 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli e per esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pomezia;

Visto il proprio decreto n. 2962, in data 5 febbraio 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che il dott. Latessa Nicola, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità è stato trasferito dall'Ufficio del medico provinciale di Roma e che, pertanto, occorre sostituirlo nelle funzioni di segretario della Commissione summenzionata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 2962, in data 5 febbraio 1966, il dott. Colaiocomo Enzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Roma, è nominato segretario della Commissione in epigrafe indicata, in sostituzione del dott. Latessa Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Pomezia ed in quello della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 26 marzo 1966

(3095) *Il medico provinciale*: DEL VECCHIO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.